

INVALSI e valutazione degli apprendimenti

Normativa di riferimento

- Legge n. 53 del 28 marzo 2003**
- Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004**
- Direttiva n. 74 del 15 settembre 2008**
- Legge n. 169 del 30 ottobre 2008**
- D.P.R. n. 122 del 22 luglio 2009**
- Direttiva del Miur n. 67 del 30 luglio 2010**
- Nota del Miur del 9 novembre 2010**
- Nota del Miur prot. n. 3813 del 30 dicembre 2010**
- Lettera del Presidente dell'INVALSI, Piero Cipollone, del 10 gennaio 2011 ai dirigenti scolastici**
- Nota del Miur prot. n. 1397 del 24 gennaio 2011**

- Legge n. 53 del 28 marzo 2003

“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”

Art. 3: “Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione”

a) la valutazione, periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai **docenti**

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge **su prove organizzate dalle commissioni d'esame** e su **prove predisposte** e gestite **dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione**, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno

**- Decreto Legislativo n. 286 del 19 novembre 2004:
“Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53”**

Art. 1 : “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

- 1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione**

OBIETTIVO:

valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale

Art. 1 : “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

2. Al conseguimento degli obiettivi concorrono l'Istituto nazionale di valutazione e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le Regioni, le Province ed i Comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza

4. Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione e dei servizi di valutazione di competenza regionale, è istituito, presso il Miur un **Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate, con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di valutazione**

Art. 2: “Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione”

- 1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di "Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione" (INVALSI)**
- 2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria**
- 3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Miur**

Art. 3: “Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione”

1. L'Istituto:

- a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente...;**
- b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo;**
- c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;**
- d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;**
- e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;**
- f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle Regioni, agli Enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;**
- g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.**

- Direttiva n. 74 del 15 settembre 2008

A. Definizione del quadro strategico

Le attività dell'INVALSI assumono valore strategico in quanto concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea in materia di istruzione e formazione, correlati al "processo di Lisbona", avviato nel 2000, e con più specifico riguardo alla qualità dei livelli di apprendimento. Esse si inseriscono nel più ampio contesto internazionale, sia in tema di indagini internazionali comparative sulla qualità dei sistemi nazionali di istruzione e sui livelli di apprendimento degli studenti, con riferimento alle metodiche adottate ed ai risultati conseguiti, sia in tema di promozione della cultura della valutazione

B. Azioni

In relazione al quadro strategico sopra delineato, che presenta livelli di intervento locali, nazionali, europei ed internazionali, in base alle proprie caratteristiche istituzionali l'attività dell'INVALSI si concentrerà sulle seguenti aree di intervento:

- Valutazione di sistema**
- Valutazione delle scuole**
- Valutazione (rilevazione) degli apprendimenti degli studenti**
- Valutazione del personale della scuola**
- Diffusione della cultura della valutazione**

VALUTAZIONE DI SISTEMA:

Provvedere alla predisposizione di un rapporto annuale sulla scuola contenente:

- indicatori sulla domanda di istruzione, sulla distribuzione territoriale e sulle condizioni strutturali delle scuole, nonché sulle risorse destinate al loro funzionamento;**
- indicatori relativi all'analisi degli esiti quantitativi riguardanti le rilevazioni sugli studenti effettuate dal sistema informativo del Ministero (ammessi e non ammessi al successivo grado di istruzione, abbandoni ect..) e qualitativi rilevabili dalle indagini nazionali, internazionali e dalle prove nazionali degli esami di Stato (a conclusione del 1° ciclo e dei corsi di istruzione secondaria superiore)**

VALUTAZIONE DELLE SCUOLE:

- Definire, anche sulla base delle esperienze internazionali, un modello di valutazione delle scuole per rilevare quegli assetti organizzativi e quelle pratiche didattiche che favoriscono il miglioramento dei livelli di apprendimento degli studenti;**
- collaborare con il Miur per costruire un sistema informativo che raccolga e renda fruibile per gli utenti, in primo luogo per le scuole, tutte le informazioni utili, anche raccolte da altri soggetti, sulle singole istituzioni scolastiche**

VALUTAZIONE (rilevazione) degli apprendimenti degli studenti:

a) La rilevazione degli apprendimenti per la valutazione delle scuole (Sistema Nazionale di Valutazione):

▪ rilevare gli apprendimenti degli studenti nei momenti di ingresso e di uscita dei diversi livelli di scuole, così da rendere possibile la valutazione del valore aggiunto fornito da ogni scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni. Tale rilevazione dovrà riguardare gli studenti della seconda e della quinta classe della scuola primaria, della prima e della terza classe della scuola secondaria di primo grado, della seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado.

Per la rilevazione degli apprendimenti degli studenti della terza classe della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della circostanza che, in base alla legge n. 176 del 25 Ottobre 2007, ogni anno gli studenti di questa classe saranno sottoposti ad una valutazione degli apprendimenti in occasione della prova nazionale dell'esame di Stato al termine del primo ciclo.

La rilevazione sarà messa a regime nel corso di tre anni secondo la seguente scansione:

anno 2008-2009 le scuole primarie,

anno 2009-2010 le scuole secondarie di primo grado;

anno 2010-2011 le scuole secondarie di secondo grado.

considerare, in via prioritaria, quali aree disciplinari oggetto di valutazione nei tre anni di riferimento, l'italiano, la matematica e, in seconda istanza, le scienze.

Sarà opportuno verificare anche la possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell'apprendimento della lingua inglese nei vari ordini di scuola da mettere a disposizione delle scuole.

▪considerare, in via prioritaria, quali aree disciplinari oggetto di valutazione nei tre anni di riferimento, l'italiano, la matematica e, in seconda istanza, le scienze. Sarà opportuno verificare anche la possibilità di predisporre strumenti di valutazione dell'apprendimento della lingua inglese nei vari ordini di scuola da mettere a disposizione delle scuole.

b) Esami di Stato:

Esami di Stato Primo ciclo:

predisporre la prova scritta nazionale prevista dalla legge n. 176 del 25 Ottobre 2007 in base ai criteri indicati dalla specifica direttiva ministeriale annuale, che coinvolgerà ogni anno tutti gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado.

Esami di Stato Secondo ciclo:

dare concreta attuazione al dettato della legge n. 1 del 2007 relativa agli esami di Stato e procedere alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dell'istruzione secondaria utilizzando le prove scritte degli esami di Stato

c) Indagini Internazionali:

assicurare la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in campo valutativo dei ragazzi e degli adulti;

▪provvedere alla massima diffusione dei risultati anche favorendo la loro analisi da parte del mondo della ricerca non solo accademica;

▪aiutare le singole scuole ad utilizzare i risultati di queste indagini per identificare i punti di forza e di debolezza della loro azione didattico-educativa;

▪nel triennio, l'INVALSI parteciperà ai seguenti progetti internazionali: OCSE-PISA (che nel 2009 dovrà coinvolgere un numero di scuole sufficiente a dare rappresentatività a campioni stratificati per regione e tipo di scuola), IEA-TIMSS Advanced (2008), IEA-ICCS (2009), IEA-TIMSS (2011), IEA-PIRLS (2011) e OCSE-PIIAC (2011)

VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA:

- **formulare proposte al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base degli esiti delle attività svolte in merito alla definizione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, previsto dall'art.1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.296;**
- **avviare un piano di ricognizione delle metodiche adottate a livello internazionale per la valutazione degli insegnanti con particolare riferimento all'uso di detta valutazione a fini premiali di carriera e retribuzione;**
- **avviare analoga ricognizione per il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.**

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE:

- **promuovere la cultura della valutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente, per favorire la piena attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa;**
- **supportare la formazione in ogni scuola di una figura di riferimento per la valutazione nazionale e internazionale, in sintonia con la normativa di cui al CCNL di comparto;**
- **promuovere attività di ricerca a livello nazionale per attuare nuovi modelli e nuove metodologie nel campo della valutazione degli alunni e delle istituzioni scolastiche, anche tramite convenzioni con Università ed altri enti di ricerca. Gli esiti di ciascuna ricerca dovranno essere riferiti al Ministro con apposita relazione**

- Legge n. 169 del 30 ottobre 2008

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

Art. 2: Valutazione del comportamento degli studenti

- 1. Fermo restando quanto previsto dal *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede**
- 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' *effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi***
- 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo**

Art. 3: Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

- 1.** Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite *sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno*
- 1-bis.** *Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione*
- 2.** Dall'a. s. 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite *nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.*
- 3.** *Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline*

Art. 3: Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

3-bis. *Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:)*

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi»

4. *Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato*

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, *tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni*, e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo

- D.P.R. n. 122 del 22 luglio 2009

“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”

Art. 1 - Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa

Art. 3: Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola **certifica** i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro

- Direttiva del Miur n. 67 del 30 luglio 2010

“Definizione degli obiettivi generali delle politiche educative nazionali di cui l'INVALSI dovrà tener conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l'anno scolastico 2010/2011”

La Direttiva n. 67/2010 individua i seguenti obiettivi generali delle politiche educative nazionali di cui l'INVALSI dovrà tenere conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l'a.s. 2010/2011:

- 1. Provvedere alla stesura di un “Rapporto annuale sui risultati degli apprendimenti”**
- 2. Provvedere, sulla base delle indicazioni di cui alla Direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione degli apprendimenti**

In particolare, ai fini della valutazione, la rilevazione considererà l'**italiano** e la **matematica** e riguarderà:

- Gli studenti della **seconda e quinta classe della scuola primaria** e della **prima e terza classe della scuola secondaria di I grado**.

Per la terza classe si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell'esame di stato al termine del primo ciclo

- Gli studenti della **seconda e quinta classe della scuola secondaria di II grado** (la nota ministeriale prot. n. 1397 del 24.01.2011 specificherà, poi, che, per il corrente anno scolastico, saranno interessate soltanto le seconde classi della scuola secondaria di II grado)

3. Assicurare la partecipazione italiana ai progetti di ricerca internazionali e comunitari in campo valutativo dei ragazzi e degli adulti per favorire l'analisi delle stesse scuole sui punti di forza e di debolezza degli studenti evidenziati dalle indagini.

Assicurare, in particolare, la partecipazione ai seguenti progetti internazionali: OCSE-PISA, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS

4. Predisporre i testi da sottoporre alla scelta del Ministro per la prova scritta a carattere nazionale, da somministrare nell'a.s. 2010/2011 nell'ambito dell'Esame di stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di I grado

5. Progettare e mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche prove di valutazione degli apprendimenti relative a nuove aree disciplinari con priorità alla lingua inglese e alle scienze

6. Sviluppare altre iniziative commissionate dalle Direzioni Generali del Ministero e in particolare il progetto PQM

- **Nota del Miur prot. n. AOODPPIT3320 del 9 novembre 2010**
“Valutazione. Indicazioni operative per l’a.s. 2010-2011”

Insegnamenti a più prove, con scritto e orale, ad esempio.

- Lingua e letteratura italiana
- Lingua e cultura latina
- Lingua e cultura greca
- Lingua e cultura straniera

Insegnamenti a una sola prova, da valutare con un solo voto:

- Storia e Geografia
- Scienze naturali
- Scienze motorie e sportive

Nei piani degli studi di percorsi del nuovo ordinamento sono rappresentati **insegnamenti comprendenti più discipline**, ad esempio:

a) Nei Licei:

- Storia e Geografia
- Matematica con Informatica
- Scienze naturali
- Scienze umane

B) Negli Istituti tecnici e professionali:

- Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Negli **insegnamenti comprendenti più discipline** il voto deve essere attribuito per l'insegnamento e non per ogni singola disciplina compresa nell'insegnamento

-Nota del Miur prot. n. 3813 del 30 dicembre 2010

“Servizio nazionale di valutazione - Rilevazione degli apprendimenti - Anno scolastico 2010-2011”

Fra gli obiettivi prefigurati dalla Direttiva n. 67/2010, assume particolare importanza la **valutazione degli apprendimenti in Italiano e Matematica** degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado e della classe seconda della scuola secondaria superiore.

Si precisa che, in questo **primo anno di estensione alla scuola secondaria superiore**, tale valutazione non riguarderà coloro che frequentano i corsi serali e i centri di istruzione per adulti.

Per la terza classe della scuola secondaria di primo grado si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell'esame di Stato al termine del primo ciclo.

La valutazione riguarderà **obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie.**

Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli insegnanti in tutte le diverse fasi della procedura secondo le modalità che saranno successivamente comunicate dall'INVALSI.

I predetti esiti dovranno essere tempestivamente inviati dalle istituzioni scolastiche all'INVALSI nei modi indicati dall'istituto stesso. In questo modo i fascicoli delle prove potranno essere trattenuti e conservati dalle istituzioni scolastiche quali materiali utili a iniziative e momenti di riflessione e di confronto

Come in tutte le indagini è anche previsto un **controllo di qualità sulle procedure di somministrazione** mediante l'invio di **osservatori esterni** in un campione di scuole rappresentativo dell'universo regionale e nazionale, con il compito di garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove, trascrivere i risultati e inviarli all'INVALSI

- Lettera del Presidente dell'INVALSI, Piero Cipollone, del 10 gennaio 2011 ai dirigenti scolastici

Informazione sull'avvio delle procedure per la realizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l'a.s. 2010/2011 nell'ambito del Servizio Nazionale di Valutazione (SNV),

muovendo dalla consapevolezza che la rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti può costituire uno strumento essenziale di **conoscenza per il governo e per il miglioramento del proprio lavoro**

Vengono evidenziati **elementi di continuità** rispetto alla rilevazione dello scorso anno scolastico:

- Il **primo elemento di continuità** si riferisce alla **natura** delle prove e al **contenuto**.

Per l'italiano si tratta di una prova finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di base della struttura della lingua italiana.

Per la Matematica la prova verifica le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio e Figure, Dati e Previsioni, Relazioni e Funzioni (quest'ultimo ambito non è rilevato in seconda primaria)

Il secondo elemento di continuità riguarda la garanzia sull'attendibilità dei dati.

A tal fine è stato predisposto un piano di verifica della somministrazione che preveda:

- l'invio di osservatori in un campione di scuole per accertare la corretta applicazione del protocollo di somministrazione**
- l'utilizzo di metodi statistici che permettono di individuare comportamenti in contrasto con il corretto svolgimento della rilevazione**

Il terzo elemento di continuità riguarda il fatto che la misurazione degli apprendimenti sia effettuata obbligatoriamente per tutti gli alunni delle classi individuate dalla Direttiva n. 67/2010.

Il quarto elemento di continuità riguarda il fatto che la Nota ministeriale prot. 3813 del 30.12.2010 chiede alle scuole per le **classi non campione** in cui non sarà presente un osservatore esterno di provvedere direttamente alla correzione delle prove riportando gli esiti su un **foglio risposta** (da consegnare ad un corriere, designato dall'INVALSI), mentre nelle **classi campione** gli esiti delle prove saranno riportate dall'osservatore esterno su un apposito **foglio elettronico**.

I fascicoli delle prove non dovranno più essere restituiti all'INVALSI per la lettura ottica, ma resteranno presso le scuole per successive analisi e riflessioni

Calendario delle prove:

➤10 maggio 2011:

- seconde classi – scuola secondaria di II grado, prova di Italiano (comprensione di testi scritti di varia natura e tipologia e riflessione), di Matematica e questionario studente

➤11 maggio 2011:

- seconde classi - scuola primaria: prova preliminare di lettura (prova scritta a tempo per testare la capacità di lettura/decodifica raggiunta da ciascun allievo) e prova di italiano

- quinte classi - scuola primaria. Prova di Italiano

➤12 maggio 2011:

-prime classi scuola secondaria di I grado. Prova di Italiano, Matematica e questionario studente

➤13 maggio 2011:

-Seconde classi – scuola primaria: prova di matematica

-Quinte classi – scuola primaria: prova di Matematica e questionario studente

- Nota del Miur prot. n. 1397 del 24 gennaio 2011

- **Per il corrente anno scolastico, saranno interessate soltanto le seconde classi della scuola secondaria di II grado.**

Le prove saranno uniche per tutte le tipologie di scuola (licei, istituti tecnici e professionali) e per tutti gli indirizzi di studio